

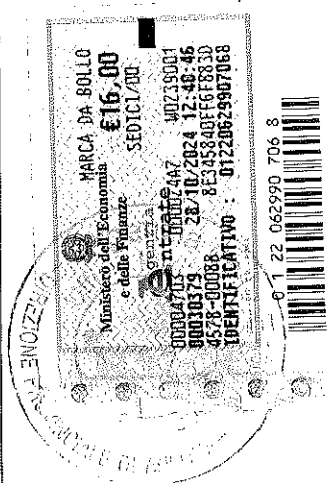
**ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE
"REMEMBER DISCO DANCE ASSOCIATION"**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventotto del mese di ottobre, in Castelfidardo (AN), via Oliviero Pigni n. 29, sono personalmente presenti i Signori:

- **FALCETELLI Andrea**, nato ad Osimo (AN) il 5 agosto 1964 ed ivi residente in via Fratelli Cervi n. 5, codice fiscale FLC NDR 64M15 G157P;
 - **PROSPERI Paolo**, nato ad Osimo (AN) il 29 luglio 1964 ed ivi residente in via Michelangelo n. 47, codice fiscale PRS PLA 64L29 G157V;
 - **BARCHIESI Maurizio**, nato a Roma l'11 ottobre 1967 e residente in Jesi (AN), via Rinaldi n. 46, codice fiscale BRC MRZ 67R11 H5010;
 - **GAGLIARDINI Paolo**, nato a Jesi (AN) il 29 giugno 1967 ed ivi residente in via Giuseppe Radiciotti n. 13, codice fiscale GGL PLA 67H29 E3880;
 - **SPARAPANI Giulio**, nato a Brescia (BS) il 29 giugno 1976 e residente in Osimo (AN), via Trento n. 65, codice fiscale SPR GLI 76H29 157J;
 - **LAMPA Gianfranco**, nato a Loreto (AN) il 24 giugno 1969 e residente in Castelfidardo (AN), via dei castagni n. 17, codice fiscale LMP GFR 69H24 690G;
 - **MURA Andrea**, nato ad Ancona l'8 luglio 1970 ed ivi residente in via Fazioli n. 18, codice fiscale MRU NDR 70L08 A271K;
 - **MILANI Gianni**, nato a Potenza Picena (MC) il 15 luglio 1966 ed ivi residente in Viale Europa n. 4, codice fiscale MLN GNN 66L15 F632Z;
 - **MAIOLATESI Mirando**, nato a Belvedere Ostrense (AN) il 27 luglio 1958 e residente in Osimo (AN), via Alcide de Gasperi n. 70, codice fiscale MLT MND 58L27 A769K;
 - **KISS Monica**, nata a Budapest (Ungheria) il 5 giugno 1972 e residente in Fano (PU), via Giovanni Padalino n. 9, codice fiscale KSS MNK 72H45 Z134I;
- detti comparenti con il presente atto dichiarano, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

Tra i Signori FALCETELLI Andrea, PROSPERI Paolo, BARCHIESI Maurizio, GAGLIARDINI Paolo, SPARAPANI Giulio, LAMPA Gianfranco, MURA Andrea, MILANI Gianni, MAIOLATESI Mirando e KISS Monica è costituita, ai sensi degli articoli 36 e ss. del codice civile e degli articoli 35 e ss. del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore", d'ora in avanti anche solo "Codice" o "CTS", in forma di associazione non riconosciuta, l'associazione di promozione sociale denominata "REMEMBER DISCO DANCE ASSOCIATION - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", in breve anche "R.D.D. ASSOCIATION APS", d'ora in



Handwritten signatures of the signatories:
Andrea Falcetelli, Paolo Prosperi, Maurizio Barchiesi, Paolo Gagliardini, Giulio Sparapani, Gianfranco Lampa, Andrea Mura, Gianni Milani, Mirando Maiolatesi, Monica Kiss.

avanti anche solo "Associazione". Dell'indicazione di associazione di promozione sociale o dell'acronimo APS verrà fatto uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico una volta ottenuta l'iscrizione nella relativa sezione del registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui agli articoli 45 e ss. del Codice.

Articolo 2 - Assenza di scopo di lucro e finalità

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle infrascritte attività di interesse generale.

Articolo 3 - Attività di interesse generale e scopo sociale

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, delle attività di interesse generale di cui alle lettere i) e k) dell'articolo 5 del codice del Terzo settore; segnatamente:

a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al predetto articolo 5;

b) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere anche attività diverse rispetto alle attività che costituiscono il suo oggetto principale, ai sensi dell'articolo 4, terzo comma dell'allegato Statuto. L'Associazione può svolgere altresì attività di raccolta fondi ai sensi dell'articolo 16 dell'allegato Statuto.

Nello specifico, l'Associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ha come scopo la riunione delle forze operanti nel campo delle arti musicali, dello spettacolo e della cultura, al fine di promuovere, con fattiva collaborazione fra artisti, amatori del genere musicale dance e simpatizzanti, manifestazioni a carattere ricreativo, artistico e culturale.

Articolo 4 - Norme sul funzionamento dell'Associazione

L'Associazione è disciplinata dal codice del Terzo settore e dal codice civile (di seguito anche Normativa Applicabile), nonché da ogni altra normativa vigente in materia; le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'Associazione sono contenute nello Statuto che, sottoscritto dai presenti, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.



Handwritten signatures and notes:
- Top right: *Federico...*
- Middle right: *Ma...*
- Bottom right: *Maninob*
- Far right: *Federico...*
- Bottom left: *APZ*
- Middle left: *Boys*

Articolo 7 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Esecutivo, ove nominato;
- d) l'Organo di controllo, al ricorrere dei presupposti di legge o per decisione dell'Assemblea;
- e) il Revisore legale dei conti, al ricorrere dei presupposti di legge o per decisione dell'Assemblea.

L'elezione degli organi sociali non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 8 - Nomina del Consiglio di Amministrazione

I componenti convengono che il primo Consiglio di Amministrazione sia composto da sei membri e, contestualmente, con voto unanime espresso in forma orale, nominano, quali primi componenti del medesimo, i Signori **FALCETELLI** Andrea, **PROSPERI** Paolo, **BARCHIESI** Maurizio, **GAGLIARDINI** Paolo, **SPARAPANI** Giulio e **LAMPA** Gianfranco, i quali accettano, dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dall'allegato Statuto o dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione così nominato dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario dell'anno 2027.

Articolo 9 - Nomina del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere

I componenti del Consiglio di Amministrazione, come sopra nominati, ai sensi dell'articolo 29, secondo comma, lettera a) dell'allegato Statuto, con voto unanime espresso in forma orale, convengono a loro volta di nominare:

- a) quale **PRESIDENTE** il Socio Andrea **FALCETELLI**;
- b) quale **VICEPRESIDENTE** il Socio Paolo **PROSPERI**;
- c) quale **SEGRETARIO** il Socio Paolo **GAGLIARDINI**;
- d) quale **TESORIERE** il Socio Maurizio **BARCHIESI**.

I predetti Soci accettano le cariche loro attribuite, dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dall'allegato Statuto o dalla legge.

Articolo 10 - Sede legale e patrimonio iniziale

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Castelfidardo (AN), in via Oliviero Pignini n. 29. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune senza che ciò comporti la necessità di modificare lo Statuto, ma unicamente l'onere di comunicazione agli Uffici competenti.



Handwritten signatures and initials on the right margin:
- Top: *Andrea Falcetelli*
- Below: *Paolo Prosperi*
- Below: *Paolo Gagliardini*
- Below: *Maurizio Barchiesi*
- Below: *Giulio Sparapani*
- Bottom: *Gianfranco Lampa*

Articolo 5 - Diritti e obblighi degli associati

Sono associati fondatori coloro che sottoscrivono il presente atto costitutivo, mentre sono associati ordinari le persone fisiche che vengono ammesse successivamente all'Associazione, fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di associati.

Gli associati godono dei diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dall'allegato Statuto nonché dalla Normativa Applicabile tempo per tempo vigente.

A titolo esemplificativo, gli associati hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di esservi eletti, di votare in Assemblea nel rispetto di quanto precisato nel prosieguo, di essere informati sull'attività dell'Associazione e controllarne l'andamento, di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare alle attività promosse dalla stessa, di concorrere all'elaborazione ed approvare il programma delle attività.

A titolo esemplificativo, gli associati hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interno e le deliberazioni validamente assunte dagli organi sociali, di tenere, nei rapporti con gli altri associati, un comportamento improntato a spirito di solidarietà, correttezza e leale collaborazione, di versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6 - Ammissione degli associati

L'assunzione della qualità di associato consegue all'accoglimento della domanda di ammissione proposta dalla persona fisica che, presentandola, dichiara di condividere le finalità dell'Associazione e di impegnarsi, in caso di ammissione, ad osservare lo Statuto, i regolamenti dell'Associazione e la Normativa Applicabile.

L'organo preposto all'esame, all'approvazione ed al respingimento della domanda di ammissione è il Consiglio di Amministrazione, cui la stessa va indirizzata. Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine alla domanda di ammissione entro sessanta giorni dal suo ricevimento; la deliberazione è comunicata all'interessato entro dieci giorni dalla sua adozione ed annotata nel libro degli associati. Colui che ha presentato la domanda assume la qualità di associato a decorrere dalla data in cui la deliberazione viene assunta.

In caso di respingimento della domanda, la relativa deliberazione dev'essere adeguatamente motivata e comunicata all'interessato, il quale può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli associati, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.



Handwritten signatures and notes on the right margin, including 'Maurizio B' and 'Pellegrini'.

Handwritten signatures and notes on the right margin, including 'Maurizio B' and 'Pellegrini'.

Il patrimonio iniziale dell'Associazione ammonta a complessivi euro 100,00 (cento virgola zero zero), composto dagli apporti dei singoli fondatori conferiti in sede di costituzione, ciascuno dell'importo di euro 10,00 (dieci virgola zero zero). Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio. L'Associazione finanzia le proprie attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, attraverso le entrate di cui all'articolo 14 dell'allegato Statuto.

Articolo 11 - Devoluzione del patrimonio

Nei casi di estinzione dell'ente previsti dalla legge o di scioglimento deliberato dall'Assemblea degli associati, il patrimonio dell'Associazione residuante dalla liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, primo comma CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi scopi, oggetto o finalità analoghi, secondo quanto disposto dall'Assemblea degli associati; quest'ultima, in caso di scioglimento, delibera anche in ordine alla nomina di uno o più liquidatori e a quant'altro dovesse rendersi necessario. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 12 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta con delibera dell'Assemblea degli associati.

Articolo 13 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Considerata la data di costituzione dell'Associazione, i presenti convengono che, eccezionalmente, il primo esercizio si chiuda il 31 dicembre 2025.

Articolo 14 - Iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)

I componenti convengono di richiedere l'iscrizione nella sezione "associazioni di promozione sociale" del registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi degli articoli 45 e ss. del codice del Terzo settore. A tal fine, conferiscono mandato

[Handwritten signatures and initials on the right margin, including names like "Maurizio B" and "Gian" with various initials and dates.]

agli amministratori affinché, anche disgiuntamente, con ogni e più ampio potere, pongano in essere ogni attività che dovesse rendersi a tal fine necessaria, utile od opportuna, anche apportando al presente atto ed allo Statuto allegato ogni modificazione che si renda obbligatorio effettuare.

Il presente atto, letto, approvato e sottoscritto da tutti i presenti, unitamente al relativo allegato, scritto con strumento elettronico ed inchiostro nero indelebile, consta di sei fogli per cinque pagine e parte della sesta fin qui.

FALCETELLI Andrea

Andrea Falcetelli

PROSPERI Paolo

Paolo Prosperi

BARCHIESI Maurizio

Maurizio Barchiesi

GAGLIARDINI Paolo

Paolo Gagliardini

SPARAPANI Giulio

Giulio Sparapani

LAMPA Gianfranco

Gianfranco Lampa

MURA Andrea

Andrea Mura

MILANI Gianni

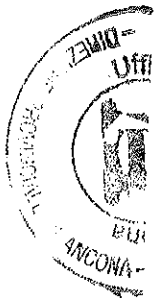
Gianni Milani

MAIOLATESI Mirando

Mirando Maiolatesi

KISS Monica

Monica Kiss





Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDCI/00
00004703 000024A7 WD239001
00030376 28/10/2024 12:40:26
4578-00088 5815C8E65CACS6C
IDENTIFICATIVO : 01220629907097
0 1 22 062990 709 1

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDCI/00
00004703 000024A7 WD239001
00030376 28/10/2024 12:40:22
4578-00088 8828CCEA3EE66C57
IDENTIFICATIVO : 01220629907103
0 1 22 062990 710 3

ALLEGATO "A"

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
REMEMBER DISCO DANCE ASSOCIATION"

Titolo I - Denominazione, sede, finalità, oggetto e durata

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e normativa

1. Ai sensi degli articoli 36 e ss. del codice civile e degli articoli 35 e ss. del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore", d'ora in avanti anche solo "Codice" o "CTS", è costituita, in forma di associazione non riconosciuta, l'associazione di promozione sociale denominata "REMEMBER DISCO DANCE ASSOCIATION - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", in breve anche "R.D.D. ASSOCIATION APS", d'ora in avanti anche solo "Associazione". Dell'indicazione di associazione di promozione sociale o dell'acronimo APS verrà fatto uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico una volta ottenuta l'iscrizione nella relativa sezione del registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui agli articoli 45 e ss. del Codice.

2. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal CTS, dal codice civile (di seguito anche Normativa Applicabile) e da ogni altra normativa vigente in materia.

Articolo 2 - Sede

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Castelfidardo (AN). Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune senza che ciò comporti la necessità di modificare lo Statuto, ma unicamente l'onere di comunicazione agli Uffici competenti.

2. Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3 - Scopo sociale

1. L'Associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ha come scopo la riunione delle forze operanti nel campo delle arti musicali, dello spettacolo e della cultura, al fine di promuovere, con fattiva collaborazione fra artisti, amatori del genere musicale dance e simpatizzanti, manifestazioni a carattere ricreativo, artistico e culturale.

Articolo 4 - Oggetto

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle infrascritte attività di interesse generale, in forma di azione volontaria ovvero di erogazione gratuita o di produzione o scambio di beni e servizi.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDCI/00
00004703 000024A7 WD239001
00030376 28/10/2024 12:40:16
4578-00088 280274A4/5823693
IDENTIFICATIVO : 01220629907115
0 1 22 062990 711 5

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDCI/00
00004703 000024A7 WD239001
00030376 28/10/2024 12:40:09
4578-00088 84334C77C58F8ACE
IDENTIFICATIVO : 01220629907126
0 1 22 062990 712 6

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDCI/00
00004703 000024A7 WD239001
00030376 28/10/2024 12:40:03
4578-00088 66668183CC3082
IDENTIFICATIVO : 01220629907137
0 1 22 062990 713 7

Don Federico Apolloni
Alfonso
Monica
Witman
Fabrizio

Agenzia delle Entrate

comunicata all'interessato entro dieci giorni dalla sua adozione ed annotata nel libro degli associati. Colui che ha presentato la domanda assume la qualità di associato a decorrere dalla data in cui la deliberazione viene assunta.

4. In caso di respingimento della domanda, la relativa deliberazione dev'essere adeguatamente motivata e comunicata all'interessato, il quale può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli associati, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Articolo 10 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati godono dei diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dal presente Statuto nonché dalla Normativa Applicabile tempo per tempo vigente.

2. A titolo esemplificativo, gli associati hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di esservi eletti, di votare in Assemblea nel rispetto di quanto precisato nel prosieguo, di essere informati sull'attività dell'Associazione e di controllarne l'andamento, di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare alle attività promosse dalla stessa, di concorrere all'elaborazione ed approvare il programma delle attività.

3. A titolo esemplificativo, gli associati hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interno e le deliberazioni validamente assunte dagli organi sociali, di tenere, nei rapporti con gli altri associati, un comportamento improntato a spirito di solidarietà, correttezza e leale collaborazione, di versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11 - Recesso degli associati

1. Ogni associato può, in qualsiasi momento, comunicare la propria volontà di recedere dall'Associazione e, conseguentemente, di cessare la propria qualità di associato. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'associato a recedere.

2. La comunicazione di recesso può essere effettuata, alternativamente, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero posta elettronica certificata.

3. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione; il Consiglio di Amministrazione prende atto del recesso dell'associato nella prima seduta successiva e provvede all'annotazione del libro degli associati.

4. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi anteriormente in capo all'associato. In particolare, l'associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota



Don Felice Mancini
Don Luigi
Don Maurizio B.
Don
Don
Don

associativa relativa all'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Articolo 12 - Esclusione dell'associato

1. L'Assemblea degli associati, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, può deliberare l'esclusione dell'associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di associato o per altri gravi motivi.
2. Il mancato versamento della quota associativa entro il termine indicato dal Consiglio di Amministrazione comporta l'esclusione dell'associato inadempiente; in tal caso, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera e) del CTS, l'esclusione è deliberata direttamente dal Consiglio di Amministrazione.
3. Qualora l'associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio di Amministrazione, egli non può intervenire all'adunanza in cui si discute o si delibera l'esclusione.
4. La deliberazione di esclusione, adeguatamente motivata, dev'essere notificata all'interessato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero posta elettronica certificata; si considerano parimenti efficaci altri strumenti digitali che attestino l'avvenuto ricevimento della comunicazione da parte dell'interessato.
5. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di associato nonché dei diritti di partecipazione dello stesso all'organizzazione ed alle attività dell'Associazione dal momento della sua comunicazione all'interessato.
6. L'associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera quota associativa relativa all'esercizio nel corso del quale l'esclusione viene deliberata.
7. Avverso l'esclusione l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Titolo III - Patrimonio ed entrate

Articolo 13 - Patrimonio iniziale e destinazione

1. Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della stessa, il cui complessivo valore in euro risulta nell'atto costitutivo.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 14 - Entrate

1. L'Associazione finanzia le proprie attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

Handwritten signatures and notes on the right margin:
- A large signature: *Donatella Agnelli*
- A signature: *W. Penco*
- A signature: *W. K.*
- A signature: *Maurizio B.*
- A signature: *W. B. G.*
- A signature: *Donatella Agnelli*

- a) le quote associative e gli apporti versati dagli associati, diversi da quelli specificamente destinati ad incremento del patrimonio dell'Associazione;
- b) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) ed i contributi di soggetti diversi dagli associati;
- c) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione, purché ammessi dalla normativa vigente in materia;
- e) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- f) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione, ammessa dalla normativa vigente in materia e non specificamente destinati ad incremento del patrimonio dell'Associazione.

2. L'adesione all'Associazione non comporta per gli associati obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa. È comunque facoltà dell'associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

Articolo 15 - Quota associativa

- 1. L'assunzione della qualità di associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro, anche detta "quota associativa".
- 2. Il mantenimento della qualità di associato è subordinato al versamento all'Associazione, da parte dell'associato, della quota associativa per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione.
- 3. L'ammontare della quota associativa è determinato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. La quota associativa è, a qualsiasi titolo, intrasmissibile ed irripetibile.

Articolo 16 - Raccolta fondi e ricerca di finanziamenti

- 1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
- 2. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazioni di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'articolo 7 del CTS.

Articolo 17 - Irripetibilità di apporti e versamenti

- 1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'associato all'Associazione, non è



Handwritten signatures and notes:
- *De- Feddy M...*
- *NY Longa*
- *Mouira B.*
- *W. L. G.*
- *Dee G.*

ripetibile dall'associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'associato dall'Associazione.

2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto *inter vivos* o *mortis causa*.

Articolo 18 - Incremento del patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

- a) per effetto degli apporti degli associati destinati ad incremento del patrimonio dell'Associazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli associati destinate ad incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;
- e) per decisione del Consiglio di Amministrazione di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte di entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrette della stessa.

Articolo 19 - Salvaguardia del patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio di Amministrazione decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio

Dr. Felice Aguilera Mendo
Dr. Lopez *Dr. Mavira B*
Dr. Tork *Dr. Roca*
Dr. Aguilera

dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente
dell'Associazione.

Articolo 20 - Divieto di distribuzione

1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 21 - Patrimonio destinato ad uno specifico affare

1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli articoli 2447-bis e ss. del codice civile.

Titolo IV - Sistema di governance

Articolo 22 - Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Esecutivo, ove nominato;
- d) l'Organo di controllo, al ricorrere dei presupposti di legge o per decisione dell'Assemblea;
- e) il Revisore legale dei conti, al ricorrere dei presupposti di legge o per decisione dell'Assemblea.

2. L'elezione degli organi sociali non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

Sezione I - Assemblea degli associati

Articolo 23 - Principi generali

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.
2. Ogni associato ha diritto di intervenire all'Assemblea e di esprimere il proprio voto, purché sia iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati e sia regola con il versamento della quota associativa.
3. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati; essa si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 24 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per



Dear Fatherly Mrs. Davis M^r
Large prof
Maurice B
Wk
Mrs f
Zur
Pole Gt

l'approvazione del bilancio d'esercizio e, ove necessario, l'elezione degli organi sociali.

2. Quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'Associazione, l'Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione comunica agli associati le ragioni della dilazione.

3. L'Assemblea inoltre:

- a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approva il bilancio;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sull'esclusione degli associati, salvo il caso di cui al precedente articolo 12, secondo comma;
- g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 25 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati o da almeno tre amministratori oppure dall'Organo di controllo, ove nominato.

2. L'Assemblea è convocata, di regola, nel Comune ove ha sede l'Associazione; tuttavia, il Presidente può disporre che l'Assemblea si svolga in un differente Comune, purché nel territorio nazionale.

3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso affisso presso la sede sociale ovvero spedito mediante posta elettronica ordinaria, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, sia di prima che di seconda convocazione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare; l'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

4. L'avviso di convocazione è affisso presso la sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza ovvero spedito a mezzo posta elettronica ordinaria entro il medesimo termine:

- a) agli associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal libro degli associati;

Due fratelli Maurizio e Mario
per papà Maurizio B.
Maurizio
Maurizio
per papà

5. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora sino presenti tutti gli associati, tutti gli amministratori e tutti i membri dell'Organo di controllo, ove nominati.

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in assenza, dal Vicepresidente; in mancanza anche di quest'ultimo, dall'amministratore più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da qualsiasi associato presente.

3. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede, oltreché del riassunto conciso delle discussioni, dev'essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'Assemblea sottoscrive, unitamente al segretario, in calce ed a *latere* di ogni foglio, dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

1. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati che intervengano.

3. Ogni associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro associato che non sia amministratore o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può ricevere più di tre deleghe.

5. Le deliberazioni aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto sono assunte con la presenza, tanto in prima quanto in seconda convocazione, della metà degli associati ed il voto favorevole dei due terzi degli associati presenti, in proprio o per delega.



du fesselst mich M-6
Mr Long fur Maurer B.
SS - WK
Ding mlen fur
Fool Glin

con il voto favorevole dei tre quarti degli associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione.

7. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

8. L'Assemblea può svolgersi e deliberare anche in tele o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento degli associati. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) in ogni luogo audio o video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo e che dovrà essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione le piattaforme che facilitano lo svolgimento dell'adunanza ed eventualmente i luoghi audio o video collegati in cui gli associati possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea ed il segretario verbalizzante, ovvero, ove ciò non fosse possibile, nel luogo ove è presente il segretario verbalizzante.

Sezione II - Consiglio di Amministrazione

Articolo 28 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di cinque ad un massimo di nove Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

2. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate.

3. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, decadono dal proprio ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

4. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione gli associati o le persone fisiche che non abbiano raggiunto la maggiore età al momento della nomina.

Articolo 29 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

Handwritten signatures and notes:
- *del* *Festella* *Martina* *Wicks*
- *Al* *Panza* *Gru* *Moutard*
- *SS* *Milani* *Gru*
- *Opin.* *Asb* *Gru*

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo dell'Associazione; esso è organo di amministrazione ai sensi dell'articolo 26 del CTS.

2. Spetta al Consiglio di Amministrazione di:

a) nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere e disporre la revoca;

b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;

c) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;

d) compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione in nome e per conto dell'Associazione;

e) approvare il progetto di bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

f) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi associati;

g) deliberare in ordine al trasferimento della sede legale dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;

h) svolgere ogni altro compito e deliberare su ogni altra materia che lo Statuto, i regolamenti e la Normativa Applicabile gli attribuiscono ovvero non riservano espressamente ad altro organo sociale.

3. Il Consiglio di Amministrazione si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

4. Ove il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo può delegargli parte dei propri poteri o prerogative.

Articolo 30 - Gratuità dell'incarico

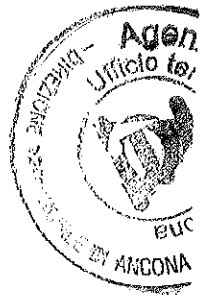
1. Dalla nomina a membro del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, di regola, non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

2. In deroga alle disposizioni del comma precedente, l'Assemblea degli associati può, con apposita deliberazione assunta in sede di nomina, decidere di attribuire un compenso agli amministratori, da declinarsi in ogni caso nel rispetto dei limiti previsti dal CTS.

Articolo 31 - Durata della carica

1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio decade ed occorre far luogo alla sua rielezione; gli amministratori rimanenti restano in carica per il disbrigo degli affari correnti.



Handwritten signatures and notes:
- *Der Fabel...*
- *Ar. Long...*
- *Maurizio B*
- *W...*
- *Amber...*
- *For...*

- 0 11 3 4

0 11 3 4

- 0 11 3 4

0 11 3 4

- Der Farnstein Munka Munk
 Al Longe ge Munkaioß.
 Gef Munkaioß
 Der Farnstein Munkaioß

patrimoniale, possono essere impugnate dinanzi all'autorità giudiziaria entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio e dall'Organo di controllo, se nominato. In ogni caso, sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

9. Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi e deliberare anche in audio o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito a chi presiede l'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) in ogni luogo audio o video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo e che dovrà essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione le piattaforme che facilitano lo svolgimento dell'adunanza ed eventualmente i luoghi audio o video collegati in cui gli associati possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente ed il segretario verbalizzante, ovvero, ove ciò non fosse possibile, nel luogo ove è presente il segretario verbalizzante.

Articolo 34 - Responsabilità degli amministratori

1. Gli amministratori, i direttori generali ove nominati, i componenti dell'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi dell'articolo 28 del CTS.

Articolo 35 - Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto dal Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere.

2. In materia di funzionamento del Comitato Esecutivo si applicano le medesime norme che regolano il Consiglio di Amministrazione, per quanto compatibili e con gli occorrenti adattamenti. Ove necessario, il Consiglio di Amministrazione approva un apposito regolamento interno.

3. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire al Comitato Esecutivo, come anche al Presidente, a singoli amministratori o



Handwritten signatures and initials:
- Top left: *du Tere...*
- Middle left: *St. Lopez*
- Middle right: *Maurizio B.*
- Bottom right: *For G...*

a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti di propria competenza, conferendo le necessarie procure (i.e. *ad acta*, *ad lites* o *ad negotia*) secondo le forme prescritte dalla legge. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Sezione III - Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere

Articolo 36 - Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) è il legale rappresentante dell'Associazione e, pertanto, la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio di Amministrazione ed adempie ai mandati da questi affidatigli;
- c) verifica e pretende l'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e della Normativa Applicabile, promuovendo la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- d) convoca l'Assemblea degli associati ed il Consiglio di Amministrazione;
- e) predispone, di concerto con il Tesoriere, il progetto di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- f) può attribuire, ove lo ritenga necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione ad altri amministratori ovvero a soggetti terzi.

2. Ad ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

3. In casi di necessità ed urgenza, il Presidente può compiere atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, purché ratificati nella prima seduta successiva; di tutti gli atti non ratificati risponde personalmente il Presidente.

4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione in caso di assenza o impedimento, temporaneo o permanente; in tal caso, al Vicepresidente spetta la rappresentanza dell'Associazione. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce prova per i terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Articolo 37 - Segretario

1. Il Segretario coadiuva il Presidente nella gestione dell'Associazione e nell'assolvimento dei compiti che spettano a quest'ultimo.

2. Il Segretario assolve alla funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea degli associati e del Consiglio di Amministrazione, salvo sua assenza o rinuncia. La verbalizzazione è affidata ad un Notaio nei casi previsti dalla

no Entrate

Don Teodoro M...
APZ
M...
M...
M...
M...
M...
M...

legge ovvero qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

3. Il Segretario assolve altresì a tutti i compiti delegatigli dal Presidente.

Articolo 38 - Tesoriere

1. Il Tesoriere coadiuva il Presidente nella gestione dell'Associazione e nell'assolvimento dei compiti che spettano a quest'ultimo. Segnatamente, al Tesoriere spetta di:

- a) curare la gestione della cassa e l'ordinaria amministrazione dei conti correnti dell'Associazione;
- b) curare, congiuntamente con il Presidente, la straordinaria amministrazione dei conti correnti dell'Associazione;
- c) provvedere alla tenuta delle scritture contabili necessarie per legge ed alla predisposizione del progetto di bilancio d'esercizio, salvo che a ciò non venga delegato un professionista esterno;
- d) incassare somme per conto dell'Associazione a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza;
- e) predisporre e sottoscrivere ordini di pagamento in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- f) assolvere a tutti i compiti delegatigli dal Presidente.

2. Limitatamente all'esercizio delle proprie funzioni e prerogative, in ottemperanza alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ovvero alle indicazioni impartite dal Presidente, il Tesoriere è dotato di firma libera e disgiunta.

Sezione IV - Organo di controllo e revisione legale

Articolo 39 - Composizione dell'Organo di controllo

1. L'Organo di controllo viene nominato dall'Assemblea degli associati al ricorrere dei presupposti di legge o per volontà della stessa, e può essere anche monocratico; ove l'Assemblea intenda nominare un Organo di controllo collegiale, il numero dei componenti varia da un minimo di tre ad un massimo di cinque.

2. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Articolo 40 - Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di controllo

1. Non possono essere nominati alla carica di componente dell'Organo di controllo e, se nominati, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.;



Don Faveri
Ag. Lega
Mauris B.
W. M.
De G.

- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori;
- c) gli amministratori;
- d) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associazione;
- e) coloro che sono legati all'Associazione o alle società da quest'ultima controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Articolo 41 - Durata in carica dell'Organo di controllo

2. I membri dell'Organo di controllo sono rieleggibili.

1. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
2. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
3. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
4. I membri dell'Organo di controllo partecipano di diritto alle adunanze degli organi sociali.
5. Il funzionamento dell'Organo collegiale di controllo è disciplinato dalle medesime disposizioni che regolano il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, per quanto compatibili; durante la prima adunanza, l'Organo elegge un Presidente scegliendolo tra componenti del medesimo.

Articolo 43 - Compenso dell'Organo di controllo

Articolo 44 - Esercizio delle funzioni di revisione legale

1. Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del codice del Terzo settore, l'Organo di controllo può esercitare altresì la revisione legale dei conti; in tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
2. L'Assemblea degli associati, al superamento dei predetti limiti, può decidere di affidare la revisione legale dei conti anche ad un Revisore legale iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione, contestualmente determinandone il compenso nel rispetto dei limiti previsti dal CTS.
3. Al Revisore legale o alla società di revisione così nominati si applicano le disposizioni di cui al predetto articolo 31 CTS.

Articolo 45 - Responsabilità dei membri dell'Organo di controllo e del Revisore Legale

1. La responsabilità dei membri dell'Organo di controllo e del Revisore legale dei conti è disciplinata dall'art. 28 CTS.

Titolo V - Bilanci, libri e scritture

Articolo 46 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 47 - Bilancio d'esercizio

1. Per ogni esercizio dev'essere predisposto ed approvato il relativo bilancio, redatto a norma dell'articolo 13 del CTS e depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) entro il termine previsto per legge.

Articolo 48 - Bilancio sociale

1. Al ricorrere dei presupposti di legge, l'Associazione predispone e approva il bilancio sociale, redatto a norma dell'articolo 14 del CTS e depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) entro il termine previsto per legge.

Articolo 49 - Scritture contabili

1. L'Associazione si dota di scritture contabili cronologiche e sistematiche, atte ad esprimere con completezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione e rappresentare adeguatamente nel bilancio d'esercizio le attività di interesse generale, diverse e di raccolta fondi.
2. In ogni caso, la tenuta e la conservazione delle scritture contabili avvengono nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 87 del CTS e, più in generale, dalla normativa tempo per tempo vigente in materia.



Handwritten signatures and notes:
- *del Terzo Settore*
- *Leg. 10/10/2019*
- *Maurizio B.*
- *Wm*
- *Mc*
- *Ag. G.*

Articolo 50 - Libri sociali

1. Oltre le scritture contabili di cui agli articoli precedenti, l'Associazione tiene:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, ove nominato;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, ove nominato.

2. I libri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione. I libri di cui alle lettere d) ed e) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali e di estrarne copie a proprie spese, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali; il Consiglio di Amministrazione può approvare un regolamento che disciplini le modalità di accesso ai libri sociali.

4. L'Organo di controllo, ove nominato, ha diritto di libero accesso e copia su tutti i libri sociali, registri e scritture.

5. L'Associazione tiene ed aggiorna altresì il registro dei volontari di cui all'articolo 17 del CTS, nelle forme prescritte dalla normativa tempo per tempo vigente in materia.

Titolo VI - Estinzione e scioglimento

Articolo 51 - Devoluzione del patrimonio

1. Nei casi di estinzione dell'ente previsti dalla legge o di scioglimento deliberato dall'Assemblea degli associati, il patrimonio dell'Associazione residuante dalla liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, primo comma CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi scopi, oggetto o finalità analoghi, secondo quanto disposto dall'Assemblea degli associati; quest'ultima, in caso di scioglimento, delibera anche in ordine alla nomina di uno o più liquidatori e a quant'altro dovesse rendersi necessario.

2. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Titolo VII - Arbitrato

Articolo 52 - Clausola compromissoria

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra gli associati, tra gli associati e l'Associazione, tra i membri degli organi dell'Associazione, tra gli organi dell'Associazione, tra gli



De Fadda
Arzuffi
Gr. Mennin
V. K.
M. S.
P. G.

organi dell'Associazione e gli associati in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione dello Statuto, dei regolamenti o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, dev'essere rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

2. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Conciliazione Forense di Ancona.

3. L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo della Provincia ove ha sede l'Associazione.

4. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

* * *

RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel e disciplinato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore" e ss.mm.ii., al codice civile e, più in generale, alla normativa vigente in materia.

=====

Sottoscrizioni dei soci fondatori

Alm. Fedelev
Andrea M.
G. Sparap
Paolo Pesseri
P. G. G. G.
M. L. M. L.
Lange
M. B. B.
U. L.
Alm. S.



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
UFFICIO TERRITORIALE DI ANCONA

Adesione n. 11 NOV. 2024 serie 3

n. 2415 per € 2000
per il DIRETTORE TERRITORIALE

Il Funzionario
*Roberto Francorsi**
Messa su delega del Direttore Provinciale